



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461.212611

e-mail: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it

DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO PRIVATO PER LA FORNITURA DI STRUTTURE TEMPORANEE MODULARI “TIPO A22” PER I SERVIZI “OIL” E “NON-OIL” DEDICATI ALL’UTENZA AUTOSTRADALE, CON PRIMA INSTALLAZIONE PRESSO L’AREA DI SERVIZIO TRENS EST.

CIG 83931316CE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Alessandro Magnago)

Visto:
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE
(ing. Carlo Costa)

Trento, 10 AGO. 2020

SOMMARIO

1.	PREMESSE.....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1	DOCUMENTI DI GARA	4
2.2	CHIARIMENTI	4
2.3	COMUNICAZIONI.....	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	5
4.1	DURATA.....	5
4.2	SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIASSEMBLAGGIO	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI.....	7
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	7
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	8
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	8
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	8
7.5	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	9
8.	AVVALIMENTO	9
9.	SUBAPPALTO	10
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11.	SOPRALLUOGO	13
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	13
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
14.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	16
14.1	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	16
14.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	18
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	21
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	22
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA	24
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA	24
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	24
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	24
20.	APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.....	25
21.	APERTURA DELLE BUSTE C – ASSEGNAZIONE DEI PUNTI COMPLESSIVI	25
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	26
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	26
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
26.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE - REGOLAMENTO UE 679/2016 28	
27.	ACCESSO AGLI ATTI	29

1. PREMESSE

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all'appalto privato che ha per oggetto la fornitura di strutture temporanee modulari "tipo A22" per i servizi "oil" e "non-oil" con prima installazione presso l'area di servizio Trens Est.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

In base a quanto affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3345/2016 e n. 3446/2017 – Autostrada del Brennero S.p.A. non ha le caratteristiche dell'Organismo di diritto pubblico. Ne consegue che, tenuto conto altresì che la Società non ricade in alcune delle altre categorie di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 3 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e preso atto di quanto sancito dall'art. 11, comma 5, lett. c) della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e ss.mm.ii., la medesima è tenuta all'applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici esclusivamente con riguardo agli appalti di lavori e non anche a quelli di servizi e forniture.

La presente procedura, finalizzata all'individuazione del fornitore di strutture temporanee modulari "tipo A22" per i servizi "oil" e "non-oil" con prima installazione presso l'area di servizio Trens Est, non è quindi sottoposta in via generale alla disciplina del d.lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni saranno applicate, pertanto, solo qualora esplicitamente richiamate.

L'appalto, di natura privata, viene quindi gestito in linea con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale relativa ai contratti pubblici, per quanto richieste.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'ing. Alessandro Magnago.

Nel presente disciplinare di gara:

- 1) gli operatori economici concorrenti vengono denominati "concorrente/i";
- 2) l'operatore economico aggiudicatario viene denominato "aggiudicatario" o "appaltatore";
- 3) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata "Società";
- 4) Il Direttore dell'esecuzione del contratto viene denominato "DEC";
- 5) la procedura aperta di cui al presente disciplinare viene denominata "gara";
- 6) il presente disciplinare di gara viene denominato "disciplinare";
- 7) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" viene denominato "Codice";
- 8) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato "Regolamento";
- 9) il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti a tutt'oggi in vigore, viene denominato "capitolato generale";
- 10) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale viene denominato "Capitolato";
- 11) secondo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del Codice, sono considerate:
 - medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Elaborati progettuali;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Tabella criteri di valutazione;
- 5) DGUE;
- 6) Schema di domanda di partecipazione;
- 7) Modulo riduzione tempi;
- 8) Modulo offerta economica.

Gli elaborati progettuali sono acquistabili o, in alternativa, consultabili secondo le modalità di cui al punto IV.3.3) del bando di gara. La documentazione di cui ai punti da 2 ad 8, unitamente allo schema di contratto, è invece disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/forniture/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail ufficio.gare.appalto@autobrennero.it al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/forniture/> nella sezione "FAQ" relativa al presente bando di gara, che si attiva alla prima pubblicazione di un avviso o di una FAQ a fianco del pulsante «acquista elaborati» sul sito internet della Società. Nella medesima sezione potranno essere pubblicati anche eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti relativi al presente bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti il presente appalto privato.

Salvo quanto disposto nell'articolo 2, punto 2.2, del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Società e concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC a22@pec.autobrennero.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali

forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'importo previsto per la fornitura a base d'appalto ammonta a complessivi euro **842.496,51**, di cui euro 838.023,33 per la fornitura ed euro 4.473,18 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso in sede di gara.

L'importo contrattuale effettivo sarà determinato in base all'offerta presentata in sede di gara.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Società.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'aggiudicatario in ragione della prestazione oggetto di affidamento, verrà versata dalla Società direttamente all'Erario secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito in complessivi 120 (centoventi) giorni, con le seguenti specifiche:

- dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, massimo 90 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione in stabilimento di tutti i moduli che compongono l'oggetto dell'appalto, sino all'intervenuta verifica da parte del DEC della rispondenza di quanto realizzato al progetto, con apposito verbale sottoscritto dalle parti;
- dalla data indicata dal DEC per l'avvio delle operazioni di posa in opera, massimo 30 giorni naturali e consecutivi – o il minor tempo offerto in sede di gara dall'operatore economico – per la completa posa in opera dei moduli e la loro messa in funzione.

Il tempo intercorrente tra l'approvazione da parte del DEC delle strutture modulari realizzate in stabilimento e l'ordine emesso dal medesimo, relativo all'inizio delle operazioni di posa presso l'area di servizio Trens Est, non comporta decorrenza del tempo contrattuale. Il predetto periodo risulta infatti necessario alla realizzazione delle piastre di appoggio della struttura prefabbricata, oggetto di altra diversa procedura di gara, e non si protrarrà oltre 60 giorni.

La fornitura è effettuata nei modi e tempi indicati nello schema di contratto.

4.2 SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIASSEMBLAGGIO

I costi per le operazioni di smontaggio delle strutture modulari prefabbricate in stabilimento, a seguito dell'approvazione del DEC, nonché per il loro trasporto presso l'area di servizio Trens Est e successivo riassetto, sono a rischio e a carico dell'operatore economico, nonché inclusi negli elenchi prezzi unitari facenti parte degli elaborati progettuali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in legge con legge n. 122 del 2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010.

Per la partecipazione alla gara non è richiesto il pagamento di alcun importo a favore dell'ANAC, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65 del d.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il quale esonera dal pagamento dei contributi in sede di gara sino al 31 dicembre 2020.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Società acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato medio annuo nel settore analogo a quello oggetto del presente appalto privato, realizzato negli esercizi 2017, 2018 e 2019 non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che l'appaltatore possieda una solidità economica e finanziaria adeguata a sostenere la commessa oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono ugualmente sussistere, nonostante il minor periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Società.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di forniture e/o realizzazioni analoghe a quella oggetto della gara (fabbricati, edifici e strutture in legno), per un importo non inferiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue:

- in caso di fornitura prestata a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate;
- in caso di fornitura prestata a favore di committenti privati mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante contratti e relative fatture quietanzate.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui all'articolo 6 e il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da ognuno degli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 dovranno essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso (complessivamente dagli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente), fermo restando che la mandataria (o uno degli operatori economici consorziati in caso di consorzio ordinario) li dovrà possedere per una quota non inferiore al 40% del totale richiesto e comunque maggioritaria e ognuna delle imprese mandanti dovrà possederli per una quota non inferiore al 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'articolo 6 e di idoneità di cui al punto 7.1.

Il concorrente dovrà produrre, nella busta A, originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da un altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società impone al concorrente, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui all'articolo 2, punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari ad euro 16.849,93 (corrispondente al 2% dell'importo a base di gara).

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Società; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: "garanzia provvisoria Bando 13-2020 – [indicare la denominazione del concorrente];
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere predisposta in conformità al relativo schema tipo approvato con Decreto del Ministero

dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Società;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Società per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire debitamente sigillato entro il termine perentorio del **giorno 25 settembre 2020 alle ore 12:00**, alla **portineria della sede legale di Autostrada del Brennero S.p.A.**, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste, quale ad esempio una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (nominativo del concorrente, singolo o associato, l'indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA) e idonea dicitura che permetta l'inequivocabile riconducibilità del plico d'offerta alla gara per il quale viene presentato, ad esempio tramite la seguente dicitura:

NON APRIRE

Contiene OFFERTA per il Bando di gara n. 13-2020

(fornitura di strutture temporanee modulari "tipo a22" per i servizi dedicati all'utenza autostradale "oil" e "non-oil", con prima installazione presso l'area di servizio Trens est) – CIG 83931316CE

scadenza il giorno 25 settembre 2020 a ore 12:00

DIREZIONE TECNICA GENERALE - UFFICIO GARE D'APPALTO

Il plico potrà pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante servizio postale;

- mediante corriere;
- mediante consegna diretta da parte del concorrente da effettuarsi presso la portineria della sede legale di Autostrada del Brennero S.p.A.

Il personale di portineria rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico contiene al suo interno buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

I lembi del plico e quelli delle buste ivi contenute dovranno essere **chiusi** in maniera tale da garantire la segretezza dell'offerta e impedirne la manomissione.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono **ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000**; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul sito internet della Società all'indirizzo: <http://www.autobrennero.it/it/fornitori-e-imprese/bandi/forniture/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b)

del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Società potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Società assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Società può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Società procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Società invitare, se

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione, il tutto debitamente sottoscritto.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla Società, contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- la forma (singola o associata) con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

Dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, una domanda per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un **documento d'identità del sottoscrittore**;
- b) copia conforme all'originale della **procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE dovrà essere presentato all'interno della busta amministrativa, in formato cartaceo oppure, in alternativa, in formato elettronico su supporto informatico (CD, DVD o USB).

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione dalla Società oppure scaricato in formato editabile all'indirizzo internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 7, punto 7.1, del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 7, punto 7.2, del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'articolo 7, punto 7.3, del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e dal "Codice Etico e di Comportamento" della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it, che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile;
6. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**
 dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge con legge n. 122 del 2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
 si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla Società la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Società a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
11. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12. attesta il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti dal presente disciplinare.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'articolo 14, punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la

percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- dichiarazione che indichi le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti ovvero la percentuale della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo 15, punto 15.3.3, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta B contiene la documentazione predisposta dal concorrente in merito ai criteri e sub-criteri di cui all'offerta tecnica, consistente in tutta la documentazione indicata nella tabella "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi" allegata al presente disciplinare, ivi compreso il modulo riduzione tempi.

Eventuali relazioni, documenti o parti di documento eccedenti i limiti indicati, nonché schede tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica ritenuti non pertinenti o sovrabbondanti, potranno non essere presi in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, e in particolare nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non è ammessa la presentazione di offerte plurime: nell'ipotesi in cui la medesima busta contenga contemporaneamente due o più offerte e perciò l'offerta non sia unica, nessuna di esse verrà presa in considerazione e l'Impresa sarà esclusa dalla gara.

Non possono inoltre essere indicate, per singoli aspetti dell'offerta tecnica, più soluzioni fra loro alternative: in tal caso sarà presa in considerazione solamente la prima soluzione proposta in ordine di presentazione.

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla commissione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni.

La documentazione presentata in lingua diversa dall'italiano e non accompagnata da traduzione

giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente anomala e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, da formularsi in conformità al modulo offerta economica predisposto dalla Società, indicando il ribasso percentuale offerto, sia in cifre che in lettere, con un numero di decimali non superiore a tre, calcolato tramite la seguente formula algebrica:

$$\text{Ribasso percentuale} = \left(\frac{838.023,33 - \text{prezzo netto offerto}}{838.023,33} \right) \times 100$$

Sulla base del ribasso percentuale offerto, la Società calcolerà l'importo contrattuale.

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere. In caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà all'arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il quarto decimale è inferiore a 5, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate all'articolo 15.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice. Ai fini della selezione dell'offerta migliore i punteggi verranno assegnati come previsto dal presente articolo, sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito individuati.

- fino a complessivi **punti 70** per la valutazione della **qualità (offerta tecnica)**;
- fino a complessivi **punti 30** per la valutazione del **prezzo (offerta economica)**.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione giudicatrice, nominata dalla Società.

La commissione valuterà l'offerta tecnica sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito indicati, assegnando un punteggio a ognuno di essi nella misura massima indicata nella sottostante tabella, in relazione alle integrazioni migliorative offerte rispetto alle condizioni minime richieste dal Capitolato.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i punti massimi assegnabili per i "sub-criteri discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i punti massimi assegnabili per i "sub-criteri quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con **Tot** vengono indicati i punti massimi totali assegnabili.

Tabella dei criteri e dei sub-criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica						
CRITERI		SUB-CRITERI		PUNTI MASSIMI		
				D	Q	TOT
T.1	Organizzazione del cantiere	T.1.1	Articolazione delle attività di posa in opera	6		20
		T.1.2	Direttore tecnico di cantiere e capocantiere	7		
		T.1.3	Organigramma di cantiere	7		
T2	Qualità delle opere	T.2.1	Finestre a tetto fisse ed apribili	20		40
		T.2.2	Cella frigo	20		
T3	riduzione dei tempi per la posa in opera	T.3.1	Riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, fino ad un massimo di n. 10 giorni, del tempo utile previsto da cronoprogramma di progetto (30 giorni) per la posa in opera		10	10
TOTALE				70		

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi saranno operate dalla Commissione sulla base dei criteri e sub-criteri di cui all'allegata tabella "CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI" – "OFFERTA TECNICA".

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il massimo punteggio economico sarà attribuito all'offerta economica recante il maggior ribasso percentuale. Le altre imprese otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore, secondo la seguente espressione:

$$P_i = \frac{R_i}{R_{\max}} \times 30$$

dove:

- P_i = punti attribuiti al concorrente i-esimo;
 R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
 R_{\max} = ribasso percentuale maggiore.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta o, qualora non presente, all'indirizzo PEC rilevabile dalla visura camerale del concorrente.

Il seggio di gara, a partire dalla prima seduta pubblica di gara, procederà a:

- a) verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, adottando i conseguenti adempimenti;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 13;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- d) disporre il trasferimento della documentazione di gara alla commissione giudicatrice per le operazioni ad essa assegnate;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Società dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 componenti. In capo ai

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Società.

20. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Successivamente al controllo della documentazione amministrativa, effettuato dal seggio di gara in seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà poi all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

21. APERTURA DELLE BUSTE C – ASSEGNAZIONE DEI PUNTI COMPLESSIVI

Successivamente all'assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, effettuata dalla commissione giudicatrice in seduta riservata, il seggio di gara, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, e procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica di ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase di gara e alla conseguente lettura dei ribassi percentuali offerti, all'assegnazione dei punti all'offerta economica e all'assegnazione dei punti complessivi secondo quanto disposto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la conseguente graduatoria.

In presenza di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, il seggio di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente alla Società, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tema di comunicazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29 e 76 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Società si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Società, per mezzo del RUP e con l'ausilio della commissione giudicatrice e/o di un consulente esterno, procede secondo quanto disposto dall'articolo 97, comma 3, del Codice alla verifica della congruità delle offerte che abbiano ottenuto sia una valutazione pari o superiore a complessivi 56 punti in relazione ai criteri di qualità sia a 24 punti in relazione al criterio prezzo (quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare). Ai fini di determinare la soglia dell'anomalia dell'offerta in relazione ai criteri di qualità si tiene conto della somma dei punteggi assegnati dalla commissione prima di effettuare la riparametrazione ai sensi della tabella "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi". La verifica della congruità delle offerte potrà essere disposta in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Società procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori precisazioni, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni, nonché disporre un'audizione orale.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, ovvero il RUP qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Prima dell'aggiudicazione la Società, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente che ha presentato la migliore offerta di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 del medesimo articolo) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice. A tal fine saranno acquisiti a titolo esemplificativo: certificato del casellario giudiziario di ognuno dei soggetti indicati all'articolo 80, comma 3; apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente; Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali competenti; casellario informatico ANAC; certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative Dipendenti da Reato; certificato o autocertificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999; LUL o contratti di lavoro; certificato camerale della CCIAA di competenza; bilanci o estratti di bilancio; contratti; fatture; ogni altro mezzo di prova ritenuto idoneo dalla Società.

All'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, la Società determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice.

Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Società procederà all'incameramento della garanzia provvisoria. La Società aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, previa verifica dei requisiti nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice. In caso di mancata presentazione della garanzia definitiva, così come della documentazione necessaria alle verifiche ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice entro il termine di 15 giorni da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dal destinatario - termine prorogabile una sola volta per motivate ragioni oggettive - la Società potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle Autorità competenti. In tal caso la Società procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti.

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice, entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione.

È inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo per il contratto, assolta anticipatamente dalla Società e successivamente rimborsata in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Società interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis), del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa privacy italiana applicabile in materia di protezione dei dati personali.

26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE - REGOLAMENTO UE 679/2016

Autostrada del Brennero S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa, anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Impresa.

1. Tipologie di dati trattati

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- a) dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
- b) informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- c) dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto;
- d) informazioni specificatamente richieste dalla procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.

2. Finalità del trattamento

I dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:

- a) gestione delle procedure di gara, degli acquisti a trattativa privata ed in economia in linea con quanto previsto dalle vigenti norme;
- b) accertamento dei requisiti previsti dai capitolati di gara, anche relativi a competenze tecniche o a requisiti curriculari eventualmente richiesti;
- c) accertamento dei requisiti di idoneità derivanti dalle autodichiarazioni prodotte in sede di gara e adempimento degli obblighi previsti in materia di affidamenti ed appalti, comprendente anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- d) adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione relativi a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalle altre normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

3. Base giuridica, conferimento e durata del trattamento

I trattamenti di cui a punti 2.a) e 2.b) sono propedeutici all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali. La base giuridica dei trattamenti ai punti 2.c) e 2.d) è la necessità di adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Destinatari dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. Potranno venire a conoscenza dei Componenti della commissione di gara, nonché dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento. Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web della Società in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato dei destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

5. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.

In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 38121 – Via Berlino, 10. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212785 - fax 0461.234976 - posta elettronica privacy@autobrennero.it.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Fatta salva ogni valutazione della Società in merito all'ostensibilità a chi ne abbia diritto della documentazione prodotta dai concorrenti, l'offerente potrà indicare in sede

di offerta quali sono i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 53 del Codice. Tale eventuale dichiarazione dovrà essere contenuta all'interno della **busta A – documentazione amministrativa**.

L'appaltatore nell'esecuzione dei lavori sarà tenuto ad adeguarsi costantemente alla normativa nazionale e locale vigente ratione temporis in tema di gestione dell'emergenza Covid-19 e a porre in essere tutte le misure, disposte dalle Autorità competenti, atte a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. La Società si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli oneri da rischi interferenziali da sostenersi qualora previsto dalla normativa vigente.

 PF/AP/sp
